



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE

OGGETTO: nomina dell'Autorità per le minoranze linguistiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), e in particolare l'articolo 10 che istituisce presso il Consiglio provinciale l'Autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità";

considerato il comma 7 dell'articolo 10 ai sensi del quale l'autorità esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche; svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni dei territori delle minoranze linguistiche nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa vigente in materia di minoranze linguistiche; vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a loro sostegno; esprime parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri soggetti previsti dall'articolo che incidono su posizioni giuridiche connesse alla tutela e promozione delle minoranze linguistiche; presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza;

considerato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, che l'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; che i componenti durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati; che il

presidente dell'autorità è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze di cui all'articolo 9, tra i componenti nominati dal Consiglio provinciale;

considerato il comma 3 dell'articolo 10 in cui sono individuate le cariche e le posizioni incompatibili con la carica di componente dell'autorità, che sono:

- presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- sindaco, assessore o consigliere comunale;
- presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino;

considerato il comma 4 dell'articolo 10 in virtù del quale se esiste o si determina una delle cause di incompatibilità individuate dal comma 3, il componente decade dalla carica se, entro trenta giorni, non rassegna le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni;

considerato che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 dell'11 marzo 2014 è stata costituita l'autorità e sono stati nominati per la durata di sette anni i suoi componenti;

considerato che per il rinnovo dell'autorità si tiene conto delle disposizioni della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), e in particolare degli articoli 2 e 3, ai sensi dei quali il termine per il rinnovo dell'autorità è scaduto l'11 marzo 2021 e che conseguentemente l'autorità nominata con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 dell'11 marzo 2014 è prorogata di diritto fino alla nomina della nuova autorità e comunque per un periodo

non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di durata (in scadenza il 10 maggio 2021);

vista la nota del 13 gennaio 2021, prot. n. 560, del Presidente del Consiglio inviata ai consiglieri provinciali per illustrare la normativa che regola la procedura di nomina dell'autorità;

considerato che alla nomina si applicano l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sulle cause di incandidabilità, e l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sul divieto di conferire incarichi a lavoratori in quiescenza;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 18 febbraio 2014, che determina le indennità di carica annue lorde spettanti al presidente e ai componenti dell'autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 6;

considerato il comma 6 dell'articolo 10 ai sensi del quale ai componenti dell'autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali;

sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nelle sedute del 26 gennaio, 3 febbraio, 25 marzo, 13 15 e 20 aprile 2021;

considerato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha convenuto:

- di coinvolgere i territori in cui sono insediate le tre minoranze linguistiche locali - ladina, mochena e cimbra -, attraverso i sindaci o le altre autorità rappresentative delle medesime comunità, per l'individuazione dei candidati;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio e al consigliere provinciale che rappresenta il territorio in cui è insediato il gruppo linguistico ladino, ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, dello Statuto speciale d'autonomia, di contattare le autorità rappresentative delle comunità in cui sono insediate rispettivamente le minoranze linguistiche mochena e cimbra e la minoranza linguistica ladina per l'individuazione dei candidati;

viste le proposte nominative, con i relativi curricula, presentate - ai sensi dell'articolo 136 del regolamento interno del Consiglio provinciale - dal Presidente del Consiglio e dal consigliere provinciale che rappresenta il territorio in cui è insediato il gruppo linguistico ladino, in attuazione del mandato ricevuto dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi: Matteo Nicolussi Castellan (prot. n. 5337 del 24 marzo 2021), Chiara Pallaoro (prot. 6617 n. del 20 aprile 2021), Katia Vasselai (prot. n. 5340 del 24 marzo 2021);

vista l'ulteriore proposta nominativa, con il relativo curriculum, presentata - ai sensi dell'articolo 136 del regolamento interno del Consiglio provinciale - da un consigliere della minoranza consiliare relativa a: Rodolfo Nicolussi Moz (prot. n. 6648 del 20 aprile 2021), motivata dalla volontà di proporre un candidato con un profilo maggiormente rispondente ai requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 rispetto a quelli già presentati;

considerato che negli incontri della Conferenza dei Presidenti dei gruppi si è più volte discusso delle proposte nominative pervenute secondo il metodo prescelto dalla conferenza, rispetto alle quali non è stato possibile raggiungere una condivisione sufficiente a conseguire la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio per la nomina dei componenti dell'autorità, in quanto le minoranze consiliari, pur confermando la validità del metodo prescelto, hanno messo in discussione che i candidati, individuati in applicazione di quel metodo, fossero espressione condivisa delle comunità linguistiche di riferimento e avessero l'alta e riconosciuta professionalità e competenza prevista dalla legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008;

considerato che la nomina dell'autorità è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio provinciale delle tornate consiliari del 2, 3 e 4 febbraio 2021, del 23, 24 e 25 febbraio 2021, del 23, 24 e 25 marzo 2021 e del 13, 14 e 15 aprile 2021 nel corso delle quali la discussione del relativo punto è sempre stata rinviata, nonché della seduta consiliare del 20 aprile 2021 nella quale, poste in votazione le quattro proposte nominative presentate, nessun candidato ha ottenuto il numero di voti utile a conseguire il quorum richiesto dall'articolo 10, comma 2, poiché le minoranze

consiliari hanno scelto di non partecipare alla votazione ritenendo che le proposte nominative pervenute non presentassero i richiesti requisiti di qualità e di pluralismo;

considerato l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 1996, ai sensi del quale se l'organo collegiale competente alla nomina non effettua la nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga (rectius prorogatio), la relativa competenza è trasferita al presidente dell'organo medesimo, il quale deve comunque provvedere entro tale termine;

considerato che il 10 maggio 2021 scade il periodo di proroga dell'autorità determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1996;

preso atto che il Consiglio provinciale non è riuscito nel termine di proroga dell'autorità a nominare l'autorità ed è quindi necessario, nel rispetto della suddetta normativa, provvedere alla nomina dei componenti dell'autorità con decreto del Presidente del Consiglio provinciale;

tenuto conto e valutati i seguenti aspetti:

- le quattro proposte nominative pervenute, visti i relativi curricula e nello specifico i loro percorsi formativi e le loro esperienze professionali, presentano la professionalità e la competenza richieste dall'articolo 10, comma 2, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008;
- il metodo di scelta dei candidati, sin dall'inizio condiviso in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi, fondato sul coinvolgimento dei territori e delle autorità che li rappresentano, è rispettoso e coerente:
 - a) con le finalità della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 di salvaguardia, valorizzazione e sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, della popolazione ladina, mochena e cimbra, le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale, per la cui realizzazione la Provincia si impegna a garantire la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina, mochena e cimbra, tenuto conto della loro identità e dei loro specifici bisogni;

- b) con le funzioni proprie dell'autorità, declinate dal comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, sopra richiamate;
- il metodo stabilito dalla conferenza appare appropriato per l'individuazione di candidati che dispongano dell'attitudine necessaria, per preparazione, professionalità, esperienza, competenza e/o conoscenza delle minoranze linguistiche, ad interpretare al meglio il ruolo di componente dell'autorità, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, e a garantire la presenza nell'autorità di componenti espressione di tutte e tre le minoranze linguistiche;

ritenuto, in considerazione di quanto fin qui esposto, che i candidati Matteo Nicolussi Castellan, Chiara Pallaoro e Katia Vasselai, individuati a seguito dell'interlocuzione intervenuta con i territori in cui sono insediate le tre minoranze linguistiche e con le autorità rappresentative degli stessi, presentino la professionalità e la competenza, a seconda dei casi in ambito giuridico, sociale, culturale, prescritte dall'articolo 10, comma 2, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e risultino idonei a ricoprire l'incarico in questione e a svolgere i compiti attribuiti all'autorità dalla legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008;

viste le dichiarazioni presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997;

tenuto conto in particolare delle dichiarazioni dei candidati di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 3 dell'articolo 10 e di disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità determinate dalla nomina, nel rispetto delle modalità e del termine fissato dall'articolo 10, comma 4;

decreta

1. di nominare - per la durata di sette anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento - i componenti dell'Autorità per le minoranze linguistiche,

prevista dall'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, nelle persone di:

- Matteo Nicolussi Castellan,
- Chiara Pallaoro,
- Katia Vasselai;

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e all'unità di voto corrispondente degli esercizi successivi;
3. di dare atto che nel sito internet del Consiglio provinciale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Walter Kaswalder

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).